PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE SUBALTERNO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, INVALIDO DI GUERRA

Art. 1

Il personale invalido di guerra, che abbia ottenuto od ottenga la nomina in ruoli cui sia inerente il trattamento, per stipendio e supplemento di servizio attivo, previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato II alla legge 27 giugno 1929, numero 1047, e' collocato nel grado di usciere, dal 1° luglio 1929, o dalla decorrenza della successiva nomina, e consegue il trattamento economico di stipendio e supplemento di servizio attivo per detto grado stabilito, ferma la valutazione, nel grado medesimo, dell'anzianita' computabile nel grado di inserviente. Tale valutazione e' consentita al 1° luglio 1929 anche al personale invalido di guerra, che rivestiva il grado di usciere al 30 giugno 1929, cumulandosi all'anzianita' maturata in detto grado.

I collocamenti di cui al comma precedente hanno luogo anche in soprannumero ai posti stabiliti in ruolo per il grado di usciere; in corrispondenza dei posti cosi' conferiti in soprannumero saranno lasciate, nel grado di inserviente, altrettante vacanze, che potranno essere successivamente coperte soltanto in relazione al graduale riassorbimento della eccedenza nel grado di usciere.

Al personale subalterno degli altri ruoli il beneficio stabilito dal presente articolo e' applicabile mediante il conferimento del grado, comunque denominato, e della posizione di anzianita' nel grado stesso, cui sia attribuito un trattamento economico complessivo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, eguale o immediatamente inferiore a quello iniziale di usciere.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra
Estremi	Legge 30 dicembre 1929, n. 2201
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-del-personale-subalterno-delle-amministrazioni/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it